



## Studio la Fenice di Claudio Guzzi

Viale Gian Galeazzo Sforza 16 - 20081 Abbiategrasso (MI) - Italia

Tel. 02/39464751 – Cell. 334/5262851 – Fax 02/87163430

e-mail: [info@studiolafenice.net](mailto:info@studiolafenice.net)

Pec: [claudio.guzzi@pec.it](mailto:claudio.guzzi@pec.it)

Internet: [www.studiolafenice.net](http://www.studiolafenice.net)

C.F. GZZCLD69M25F839V – P.Iva 08568670965 – Reg. Imprese MI-2034179

# SCHEDA SERVIZIO – UNICO PF

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali. Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

## Chi deve utilizzare il Modello UNICO

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti d'imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

## Com'è fatto il Modello UNICO

Il Modello UNICO Persone Fisiche si articola in quattro modelli, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari, Modello 770 ORDINARIO, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:

FASCICOLO 1 (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:

- IL FRONTESPIZIO, costituito da due facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
- i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell'IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta) e RX (versamenti);

FASCICOLO 2 che contiene:

- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

FASCICOLO 3 che contiene:

- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web dell’Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze ([www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Fonte: [Agenzia delle Entrate](#) su modello 2006

## SCHEDA SERVIZIO – F24

Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del decreto legge 223/06).

Con DPCM 4 ottobre 2006 il termine è stato differito al 1° gennaio 2007 per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal TUIR, all’articolo 73 “società per azioni e in accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione” e lettera b) "enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali".

I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti dei concessionari della riscossione. La norma è finalizzata ad una più efficiente gestione di tali versamenti in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all’amministrazione finanziaria a vantaggio degli stessi contribuenti.

Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi (articolo 17, comma 2 - pdf, e articolo 28, comma 1 - pdf, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241) può essere effettuato nei seguenti modi:

- **direttamente** o mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni; o ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche.
- **tramite gli intermediari abilitati a Entratel o che aderiscono alla specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate** rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 - pdf - ed utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito web di Entratel; o che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate. Ovviamente, anche i contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line. Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine del sito che descrivono tale possibilità.

Le richieste di pagamento F24 online sono scartate - ed il versamento delle imposte non è eseguito - se non c’è corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e il codice fiscale del titolare, o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto corrente bancario o postale su cui si richiede l’addebito.

Ricordiamo, infine, che hanno l’obbligo di utilizzare il canale “Entratel” gli intermediari (commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.) di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/98, le banche e le poste, i sostituti d’imposta tenuti a presentare il modello 770 per più di venti percipienti, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, di cui all’art 3, comma 2bis del DPR n. 322/98, le Amministrazioni dello Stato, i soggetti delegati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

Viceversa, utilizzano il canale “Fisconline” i sostituti d’imposta che presentano il modello 770 per meno di 20 percipienti e tutti gli altri contribuenti non obbligati, per legge, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, che vogliono farne uso.